

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

GUALA CLOSURES S.P.A.

IN

SPACE4 S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.)

Space4 S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, n. 27
Capitale sociale interamente versato per Euro 51.340.000,00
Registro delle Imprese di Milano
C.F. 10038620968

Guala Closures S.p.A.

Sede legale in Alessandria, via Rana, n. 12
Capitale sociale Euro 74.624.491,00.
Registro delle Imprese di Alessandria
C.F. 13201120154

I Consigli di Amministrazione di Space4 S.p.A. (“**Space4**” o la “**Società Incorporante**”) e di Guala Closures S.p.A. (“**Guala**” o la “**Società Incorporanda**”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di Guala Closures in Space4 (la “**Fusione**”).

Premessa

A. Space4 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell’articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) (il “**Regolamento di Borsa**”), le cui azioni ordinarie e *market warrant* sono – a partire dal 21 dicembre 2017 (la “**Data di Quotazione**”) - ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana (il “**MIV**”), segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

Space4 è stata costituita in data 19 settembre 2017 con l’obiettivo di individuare una società *target* con la quale realizzare, mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione nell’ambito del collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione a quotazione, ed entro il termine di ventiquattro mesi dalla Data di Quotazione (salvo proroga al 30 giugno 2020, al ricorrere della circostanza indicate nello Statuto Vigente, come definito *infra*), un’operazione rilevante, per tale intendendosi un’operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l’“**Operazione Rilevante**”).

Space4, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% dei proventi complessivi derivanti dal collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione a quotazione delle 50.000.000 azioni ordinarie, per complessivi Euro 492.500.000 (le “**Somme Vincolate**”). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (i) previa autorizzazione dell’assemblea, ai fini dell’esecuzione dell’Operazione Rilevante; (ii) anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento di Space4; e (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall’assemblea.

Ai sensi dell’art. 8.2 dello statuto sociale di Space4 (lo “**Statuto Vigente**”), la potenziale Operazione Rilevante deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria di Space4, che sarà altresì chiamata a deliberare l’autorizzazione all’utilizzo delle Somme Vincolate.

I titolari di azioni ordinarie di Space4 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e, in particolare, alla modifica dell’oggetto sociale di Space4 e alla proroga della durata della società) potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie determinato secondo i criteri di cui all’art. 7 dello Statuto Vigente di Space4 e in conformità all’art. 2437-ter del codice civile.

Si segnala che l’esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell’Operazione Rilevante nell’ipotesi in cui il numero delle azioni ordinarie oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un’azione del capitale sociale ordinario di Space4.

B. Il Consiglio di Amministrazione di Space4 ha individuato Guala quale società *target* con cui realizzare l’Operazione Rilevante, in conformità alle linee guida descritte nella strategia di investimento approvata dall’assemblea di Space4 in data 26 settembre 2017. Guala e i soci titolari di partecipazioni dirette e indirette

nel capitale sociale della medesima, a loro volta, hanno espresso interesse a realizzare l'aggregazione con Space4.

Guala è una società operativa e *holding* di un gruppo *leader* mondiale nella produzione e commercializzazione di chiusure per bevande alcoliche, vino, acqua, olio, prodotti farmaceutici e altri prodotti.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Guala, pari a Euro 74.624.491,00, è suddiviso in n. 74.624.491 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, ed è interamente detenuto da GCL Holdings S.C.A., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, rue Albert Boschette, n. 8A, Granducato di Lussemburgo ("**GCL**"). Tramite GCL, il capitale sociale di Guala risulta indirettamente detenuto da: (i) GCL Holding LP S.à.r.l., una società facente capo a aPriori Capital Partners LP e co-partecipata da Melville S.r.l., una società a sua volta controllata dai fondi NB Renaissance Partners, e Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF, gestito da SwanCap Investment Management S.A. (gli "**Investitori Finanziari**"); e (ii) da alcuni *manager* di Guala, e principalmente da Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Ferrari (i "**Managers**").

In data 16 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Guala ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di Guala, da tenersi il 27 aprile 2018, o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo dall'emissione della relazione di BDO Italia S.p.A., in veste di esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione (come definito *infra*), l'approvazione del Progetto di Fusione e la modifica dell'attuale statuto sociale di Guala (lo statuto modificato, il "**Nuovo Statuto Guala**"), al fine di: (a) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie Guala; (b) prevedere l'emissione, immediatamente a seguito della medesima Assemblea, di n. 6.400.000 azioni di categoria speciale a voto plurimo (le "**Azioni B Guala**"), da assegnare a GCL mediante conversione di n. 6.400.000 azioni ordinarie dalla medesima detenute (la "**Conversione**"), fermo restando che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione, GCL risulterà essere una società la cui maggioranza del capitale sociale risulterà direttamente o indirettamente detenuta dai Managers, che pertanto deterranno indirettamente n. 14.755.683 azioni Guala, ivi incluse n. 6.400.000 Azioni B Guala (rappresentative del 100% delle Azioni B Guala). Lo stesso Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2018 ha, altresì, deliberato di prendere atto che tutti gli strumenti finanziari partecipati emessi dalla Società (pari a n. 50.700.000) interamente sottoscritti e liberati da GCL (gli "**SFP**") dovranno essere riscattati, mediante imputazione di utili e riserve disponibili, prima della stipula dell'atto di Fusione e che il bilancio di Guala al 31 dicembre 2017 non evidenzia riserve sufficienti al riscatto della totalità dei suddetti SFP. Il presente Progetto di Fusione pertanto assume che la totalità degli SFP saranno riscattati entro la stipula dell'atto di Fusione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Guala ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria di Guala, da tenersi il 27 aprile 2018 o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo dall'emissione da parte di BDO Italia S.p.A. (in veste di esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-sexies, comma 4, c.c.) della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione (la "**Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio**"): (i) un aumento di capitale a pagamento, da eseguirsi entro la data del *closing* dell'Operazione Rilevante, per circa Euro 25 milioni di controvalore e per un nominale complessivo di Euro 370.161,40, mediante emissione di massime n. 3.701.614 azioni ordinarie Guala, prive dell'indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione fissata in Euro 0,10 per azione, da liberarsi integralmente mediante versamento di un importo di sottoscrizione unitario per azione pari a Euro 6,75381 (l' "**Aumento di Capitale Manager**") a cui sono abbinati n. 1.480.646 *warrant* denominati "*Warrant Guala Closures S.p.A.*" (i "**Management Warrant Guala**", le cui caratteristiche sono meglio descritte al Paragrafo 1.2 del presente Progetto di Fusione) da emettersi in ragione di n. 4 Management Warrant Guala ogni 10 azioni ordinarie Guala emesse nel contesto dell'Aumento di Capitale Manager. Detto Aumento di Capitale Managers sarà integralmente sottoscritto e liberato da: (a) GCL o (b) eventualmente una società controllata

dai Managers e partecipata da altri dipendenti di Guala (la “**Società Veicolo Manager**”); e (ii) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.071,88, da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.480.646 azioni ordinarie Guala, da riservarsi all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Management Warrant Guala, in conformità al Regolamento Management Warrant (come definito *infra*)

In data 16 aprile 2018 i Consigli di Amministrazione di Space4 e di Guala hanno approvato l’Operazione Rilevante - i cui termini e condizioni sostanziali sono disciplinati in un accordo quadro sottoscritto da GCL, Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), GCL Holdings LP S.à r.l. e i Managers, da un lato, e Space4 e Peninsula Capital II S.à. r.l. (“**Peninsula**”), dall’altro (l’“**Accordo Quadro**”) -, da considerarsi, nel suo complesso, come un’operazione unitaria.

L’Operazione Rilevante si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all’avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, attraverso l’esecuzione delle seguenti attività societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

1. l’acquisizione da parte di Space4 e di Peninsula di n. 60.609.131 azioni ordinarie Guala - rappresentative del 81,22% del capitale sociale di Guala - detenute da GCL (l’“**Acquisizione**”); in particolare, ai fini del presente progetto di Fusione e ai sensi dell’Accordo Quadro, Space4 si è impegnata ad acquistare n. 53.205.902 azioni ordinarie (rappresentative del 71,30% del capitale sociale di Guala), a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari a Euro 6,75381, e Peninsula si è impegnata ad acquistare complessivamente n. 7.403.229 azioni ordinarie (rappresentative del 9,92% dell’attuale capitale sociale di Guala), a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari a Euro 6,75381. Space4 si è, peraltro, riservata di designare un ulteriore investitore finanziario che partecipi all’operazione acquistando massime n. 1.480.646 azioni ordinarie Guala, agli stessi termini e condizioni di Space4 (il “**Nuovo Investitore Space4**”). L’eventuale esercizio di tale facoltà andrà a ridurre il numero di 53.205.902 azioni ordinarie che Space4 si è impegnata ad acquistare. In caso di mancato acquisto, in tutto o in parte, da parte di Peninsula e/o del Nuovo Investitore Space4 delle azioni Guala, le azioni in questione saranno acquistate direttamente da Space4. Si segnala inoltre che Peninsula avrà il diritto, secondo termini e condizioni previste dall’Accordo Quadro, di designare un soggetto alla stessa riconducibile quale acquirente dell’intera partecipazione in Guala che dovrebbe essere oggetto di Acquisizione da parte di Peninsula. L’Accordo Quadro prevede inoltre che Space4, dietro richiesta congiunta di GCL, Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), GCL Holdings LP S.à r.l. e dei Managers, da comunicarsi entro il giorno successivo in cui si è verificata l’ultima di determinate condizioni sospensive individuate di cui al successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, acquisti ulteriori massime 1.500.000 azioni ordinarie Guala a fronte del pagamento del medesimo prezzo per azione pari a Euro 6,75381 (l’“**Opzione di Incremento**”). Ove tale facoltà venisse esercitata sul massimo numero di azioni, il numero di azioni oggetto di Acquisizione da parte di Space4 e di Peninsula ammonterebbe complessivamente a n. 62.109.131 azioni ordinarie Guala.

Si segnala che GCL Holdings LP S.à r.l., Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), e GCL, si sono impegnate a corrispondere a Space4 l’intero importo di eventuali pagamenti da parte di Guala Closures, GCL o delle società del gruppo Guala a favore degli azionisti di GCL, del proprio *management*, di parti correlate e di consulenti (cd. *leakages*) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di Closing che non siano già stati accertati prima della data di Closing; per tali pagamenti accertati prima della data di Closing si veda il paragrafo 3 del Progetto di Fusione. A garanzia del pagamento di tali impegni di pagamento, GCL Holdings LP S.à r.l. e Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), si sono impegnate a depositare in *escrow* 1.200.000 azioni Space4 post Fusione.

Resta inteso che il trasferimento delle partecipazioni relative all’Acquisizione: (i) avverrà successivamente al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“**MTA**”), preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione (ii) avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell’atto di Fusione; e (iii) sarà risolutivamente condizionato al solo rilascio, entro il 31 dicembre 2018, del nulla-osta Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione.

2. la Fusione per incorporazione di Guala in Space4, sulla base del presente Progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 16 aprile 2018 e di cui il nuovo statuto della Società Incorporante (il “**Nuovo Statuto**”), che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, costituisce parte integrante. Resta inteso che l’efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“**Consob**”) dell’autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

C. Al fine di poter realizzare l’Operazione Rilevante nei termini e alle condizioni di cui all’Accordo Quadro, gli Investitori Finanziari e i Managers si sono impegnati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere una riorganizzazione della struttura societaria di GCL (la “**Riorganizzazione**”), da perfezionarsi immediatamente dopo il *closing* dell’Operazione Rilevante e la stipula dell’atto di Fusione, e in ogni caso entro la data di efficacia della Fusione. La Riorganizzazione, in virtù di quanto contenuto nell’Accordo Quadro, contempla, in estrema sintesi, una o più operazioni societarie regolate dal diritto lussemburghese per effetto delle quali GCL risulterà essere una società la cui maggioranza del capitale sociale risulterà direttamente o indirettamente detenuta dai Managers e gli Investitori Finanziari manterranno una partecipazione diretta in Guala costituita da n. 2.961.291 azioni ordinarie. Al fine di poter realizzare l’Operazione Rilevante nei termini e alle condizioni di cui all’Accordo Quadro, si assume, peraltro, che tutti gli SFP vengano, inoltre, rimborsati (e/o comunque non siano più in essere) prima della stipula dell’atto di Fusione.

D. Nel contesto della sottoscrizione degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell’Operazione Rilevante, in data 16 aprile 2018 Space4 e Peninsula hanno sottoscritto un accordo, ai sensi del quale Peninsula si è impegnata ad acquistare - immediatamente prima dell’efficacia della Fusione - le azioni ordinarie Space4 per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (come definito *infra*) e che non saranno acquistate dai soci Space4 (ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all’art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile) fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, per un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni ordinarie Space4 (pari a Euro 9,903 per azione) per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (l’“**Accordo di Back-stop**”). Pertanto, soltanto qualora, a esito del procedimento di liquidazione, residuassero azioni ordinarie Space4 oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso che non siano state acquistate né dagli altri soci Space4 né da Peninsula ai sensi dell’Accordo di Back-stop - ferma restando la possibilità per Space4 di concludere ulteriori accordi di *back-stop* ai sensi dei quali soggetti terzi si impegnino ad acquistare azioni ordinarie Space4 rimaste inoperte e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci - tali azioni dovranno essere acquistate direttamente da Space4 utilizzando riserve disponibili. Ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, del codice civile, tale acquisto potrà avvenire anche in deroga all’art. 2357, comma 3, del codice civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale. Si segnala inoltre che Peninsula avrà il diritto, secondo termini e condizioni previste dall’Accordo di Back-stop, di designare un soggetto alla stessa riconducibile quale acquirente dell’intera partecipazione in Space4 che dovrebbe essere oggetto di acquisto da parte di Peninsula ai sensi dell’Accordo di Back-stop.

E. Ai fini di quanto sopra, l’assemblea di Space4 sarà chiamata, in sede ordinaria e straordinaria, ad approvare, tra l’altro:

- (a) la proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di autorizzazione a realizzare (a) l’Acquisizione, e (b) la Fusione;

(b) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle Somme Vincolate ai fini dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che le Somme Vincolate saranno altresì utilizzate, eventualmente, ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso;

(c) la proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla stipula di un finanziamento *bridge* a favore di Space4 dell'importo massimo di Euro 600.000.000,00 e/o all'emissione di un prestito obbligazionario, entrambi finalizzati al rimborso dell'indebitamento finanziario di Guala.

(d) il Progetto di Fusione;

(e) in vista dell'eventuale passaggio dal MIV al MTA, l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione e dell'autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dal MIV ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di ammissione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea straordinaria di Space4, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Space4 le proposte di deliberazione descritte alla presente Premessa E, lettere (a) e (b).

1. Società partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Denominazione Space4 S.p.A.

Sede legale Milano, Via Mauro Macchi n. 27

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 10038620968.

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 54.305.116,30, di cui Euro 51.340.000,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 1.250.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali") - di cui n. 1.239.500 detenute da Space Holding S.r.l. ("Space Holding") -, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie emesse da Space4 sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato MIV/segmento professionale SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a. sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- b. sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- c. sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della società stabilito all'articolo 4 dello statuto, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente ad oggetto, tra l'altro, la

partecipazione di Space Holding in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento;

- d. in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie, secondo quanto nell'articolo 21 dello statuto sociale;
- e. hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli “*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*” in ragione di 2 *sponsor warrant* per ogni Azione Speciale; e
- f. sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - i. in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - ii. in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - iii. entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria; (b) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; (c) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del precedente punto (iii); in tal caso, le azioni speciali si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nella misura indicata al precedente punto (iii). Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al precedente punto (iii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (a) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (b) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni azione speciale sarà pari al 40% delle Azioni Speciali.

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni sopra esposti, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF.

In caso di liquidazione di Space4, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "Percentuale Applicabile"); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di Azioni Speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space4 dagli stessi detenuta.

I Market Warrant Space4

L'assemblea straordinaria di Space4 del 26 settembre 2017 (con delibera successivamente modificata in data 26 ottobre 2017 e in data 16 novembre 2017) ha, *inter alia*, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 4.651.163 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, da riservarsi all'esercizio di massimi **n. 20.000.000 warrant** denominati "*Market Warrant Space4 S.p.A.*" (i "**Market Warrant Space4**"), esercitabili ai termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (e successivamente modificato dall'assemblea di Space4 in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017).

Si precisa che (i) n. 10.000.000 Market Warrant Space4 sono stati emessi nel rapporto di 2 *market warrant* ogni 10 azioni ordinarie Space4 sottoscritte nell'ambito del processo di quotazione sul MIV della società (la "Quotazione") e hanno iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie Space4 alla data di Quotazione; mentre (ii) il diritto a ricevere ulteriori massimi n. 10.000.000 Market Warrant Space4 - nel rapporto di n. 2 *market warrant* da assegnarsi ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito della Quotazione - è incorporato in tali azioni ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; a tale data i restanti 2 Market Warrant Space4 saranno emessi e inizieranno a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione **n. 10.000.000 Market Warrant Space4 ammessi alla negoziazione** presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF, mentre massimi **n. 10.000.000 Market Warrant Space4 sono incorporati nelle azioni** nel rapporto di 2 Market Warrant Space4 ogni 10 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nel "Periodo di Riferimento", ossia il periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e (ii) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della "Comunicazione di Accelerazione" (ossia, la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Market Warrant Space4 del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito). I portatori dei Market Warrant Space4 potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, nel corso del "Periodo di Esercizio", per tale intendendosi ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento, fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo giorno di Borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante - ad eccezione del caso in cui sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni ordinarie, nel qual caso il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF e i Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nei giorni di Borsa aperta compresi in tale periodo.

Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Market Warrant Space4 potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere azioni di compendio Market Warrant al prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 0,10 (il "Prezzo di Sottoscrizione"), a condizione che il "Prezzo Medio Mensile" (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri delle azioni ordinarie Space4 nel corso di ciascun Periodo di Esercizio) rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del "Prezzo Strike" (pari a Euro 10 per azione).

A fronte dell'esercizio dei Market Warrant Space4, ai portatori degli stessi saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}) / (\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}).$$

Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al "Prezzo di Accelerazione" (pari Euro 13 per azione), la Società pubblicherà, sul proprio sito internet e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile, la comunicazione di accelerazione. A seguito della pubblicazione della comunicazione di accelerazione, le richieste di esercizio dei Market Warrant Space4 dovranno essere presentate all'intermediario, a pena di estinzione dei Market Warrant Space4, entro il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale

ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Qualora, durante il Periodo di Riferimento, sia promossa un'OPA avente ad oggetto le azioni Space4, al fine di consentire ai titolari dei Market Warrant Space4 di aderire all'OPA, tali *warrant* potranno essere esercitati, in tutto o in parte, con le seguenti modalità:

(i) il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF e i Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nei giorni di Borsa aperta compresi in tale periodo; e

(ii) il Rapporto di Esercizio sarà calcolato sulla base della formula sopra indicata, dove il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal maggiore tra (a) il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione come indicato nella comunicazione ex art. 102 del TUF e (b) il Prezzo Medio Mensile calcolato con riferimento al mese di calendario precedente alla pubblicazione della medesima comunicazione ex art. 102 del TUF.

Gli Sponsor Warrant Space4

L'assemblea straordinaria di Space4 del 26 settembre 2017 (con delibera successivamente modificata in data 26 ottobre 2017 e in data 16 novembre 2017), ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 32.500.000, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi **n. 2.500.000 *warrant*** denominati "*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*" (gli "**Sponsor Warrant Space4**") alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta (come successivamente modificato in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017).

Gli Sponsor Warrant Space4 sono stati assegnati gratuitamente a Space Holding, nell'ambito della Quotazione di Space4 in abbinamento alle Azioni Speciali, nel rapporto di 2 Sponsor Warrant Space4 per ogni azione Speciale, e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space4 (e, pertanto, fino a massime n. 2.500.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13.

Gli Sponsor Warrant Space4 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space4).

Gli Sponsor Warrant Space4 non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space4 potranno essere esercitati durante il Periodo di Esercizio, ovvero sia il periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel Periodo di Esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space4 sia pari o superiore a Euro 13. In ogni caso, qualora sia promossa un'OPA avente ad oggetto azioni ordinarie di Space4, al fine di aderire all'offerta pubblica di acquisto, i titolari degli Sponsor Warrant potranno esercitarli, in tutto o in parte, in un periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF, a condizione che il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria - e che sia oggetto della comunicazione ex art. 102 del TUF - sia pari o superiore a Euro 13.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione Guala Closures S.p.A.

Sede legale Alessandria, Sobborgo Spinetta Marengo, via Rana, n. 12

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria numero 13201120154.

Capitale sociale alla data del Progetto di Fusione pari a Euro 74.624.491,00 suddiviso in n. 74.624.491 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, interamente detenute da GCL. Alla data del Progetto di Fusione, Guala non detiene azioni proprie in portafoglio.

Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria di Guala delle delibere di cui alla premessa B del presente Progetto di Fusione, e all'esecuzione dell'Aumento di Capitale Manager, il capitale sociale di Guala sarà pari a Euro 74.994.652,40, suddiviso in n. 71.926.105 azioni ordinarie e n. 6.400.000 Azioni B Guala, interamente detenute da GCL. Inoltre, come già descritto, nel contesto dell'Aumento di Capitale Manager saranno emesse azioni ordinarie a cui saranno abbinati n. 1.480.646 Management Warrant Guala, nel rapporto di n. 4 Management Warrant Guala ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale Manager.

Ai sensi del Nuovo Statuto Guala, ciascuna Azione B Guala dà diritto a 3 voti esercitabili nell'assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci di Guala.

In particolare, relativamente alle Azioni B Guala il Nuovo Statuto Guala prevede quanto segue:

- Guala può procedere all'emissione di Azioni B Guala limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie; e (b) fusione o scissione;
- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B Guala – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B Guala;
- in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B Guala: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B Guala dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B Guala in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni B Guala di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B Guala dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni B Guala potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B Guala; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B Guala di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B Guala, le Azioni B Guala si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B Guala e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.
- nel caso in cui Guala partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B Guala avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B Guala, nei limiti di legge e di compatibilità;
- si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B Guala (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni

B Guala, né da parte dell'assemblea della società) (a) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, a soggetti diversi (i) dai Manager (come definiti infra), (ii) da entità la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da uno o più Manager o loro Congiunti (come definiti infra); ovvero (iii) da entità controllate, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), da uno o più Manager o loro Congiunti; oppure (b) nel caso in cui (i) la maggioranza del capitale sociale del soggetto titolare di Azioni B, per effetto di qualsiasi operazione, cessi di essere detenuta da uno o più Manager e/o relativi Congiunti ovvero da entità detenute in maggioranza da uno o più Manager e/o relativi Congiunti; ovvero (ii) il soggetto titolare di Azioni B divenga controllato, ai sensi del TUF, da soggetti diversi da uno o più Manager e/o relativi Congiunti. Ai fini della presente definizione, per "Manager" si intendono: Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Maria Edilio Ferrari, mentre per "Congiunti" si intendono il coniuge e/o i discendenti di Manager.

- possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B Guala;
- il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B Guala.

L'Aumento di Capitale Managers e i Management Warrant Guala

Con decisione del 16 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione di Guala ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci un aumento di capitale di Guala per un ammontare massimo complessivo di circa Euro 25 milioni di controvalore, mediante emissione di massime n. 3.701.614 azioni ordinarie Guala, prive dell'indicazione del valore nominale, da liberarsi integralmente mediante versamento di un importo di sottoscrizione unitario per azione pari a Euro 6,75381, cui sono abbinati i Management Warrant Guala in ragione di n. 4 Management Warrant Guala ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte, denominati "*Warrant Guala Closures S.p.A.*" ed aventi le caratteristiche di cui al regolamento dei "*Warrant Guala Closures S.p.A.*" volto a disciplinarne le caratteristiche e predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Guala (il "**Regolamento Management Warrant**"). Il Regolamento Management Warrant è accluso al presente progetto di Fusione *sub* allegato C.

I Management Warrant Guala saranno emessi e circoleranno, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Management Warrant, separatamente dalle azioni ordinarie emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Manager contestualmente all'emissione di dette azioni.

Ai sensi del Regolamento Management Warrant, ciascun Management Warrant Guala dà diritto a sottoscrivere 1 azione ordinaria Guala.

Non saranno ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

I Management Warrant Guala potranno essere esercitati, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio (il periodo compreso tra il sessantesimo giorno successivo alla data di emissione dei Management Warrant Guala e il decimo anniversario della medesima data di emissione) da ciascun titolare dei Management Warrant Guala, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 8,78 per ciascuna azione ordinaria Guala.

A esito del perfezionamento dell'Aumento di Capitale Manager e dell'Acquisizione, secondo l'Accordo Quadro, e prima della data di efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda sarà così posseduto:

Azionisti	N. azioni totali	di cui n. Azioni B Guala	% capitale sociale	% diritti di voto
Managers ⁽¹⁾	14.755.683	6.400.000	18,8	30,2
Investitori Finanziari	2.961.291	-	3,8	3,2
Space4*	53.205.902	-	67,9	58,4
Peninsula	7.403.229	-	9,5	8,1
Totale	78.326.105	6.400.000	100,0	100,0

(*) Il numero di azioni di Space4 potrà essere inferiore qualora Space4 eserciti la facoltà di designazione di uno o più ulteriori Nuovi Investitori Space4. Di converso, il numero di azioni di Space4 potrà essere superiore in caso di esercizio dell'Opzione di Incremento.

(1) I Managers deterranno le azioni Guala tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Manager. Il numero di azioni dei Managers potrà essere inferiore in caso di esercizio dell'Opzione di Incremento.

Risulteranno altresì emessi n. 1.480.646 Management Warrant Guala, interamente detenuti da GCL o, eventualmente, dalla Società Veicolo Manager.

2. Nuovo Statuto della Società Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di Space4 sarà chiamata a deliberare l'adozione del Nuovo Statuto della Società Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A** (il "Nuovo Statuto"). Sotto **Allegato B** si allega lo Statuto Vigente della Società Incorporante. Il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Di seguito si illustrano le principali proposte di modifica da inserire nel testo del Nuovo Statuto che comportano una riformulazione degli attuali artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 21 dello Statuto Vigente.

In particolare:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale "Guala Closures S.p.A.";
- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede ad Alessandria;
- (c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space4 cesserà l'attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il *business* di Guala. Si propone, pertanto, che l'oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: *"La Società ha per oggetto l'attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell'imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché, effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo, e cioè non nei confronti del pubblico; essa può anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresì assumere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed acquistare, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attività relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate."*

- (d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l'entità e la struttura del capitale sociale sulla base: (a) dell'aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del rapporto di cambio per la Fusione (*cf.* paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione), (b) dell'aumento di capitale che sarà deliberato a servizio dei Management Warrant in Concambio (come definiti in seguito), dando mandato al Consiglio di Amministrazione per depositare al Registro delle Imprese testi di statuto via via aggiornati; (ii) ridenominare i Market Warrant Space4 e gli Sponsor Warrant Space4 come "*Market Warrant Guala Closures S.p.A.*" e "*Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.*"; (iii) disciplinare le caratteristiche delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite) ed effettuare le necessarie modifiche di coordinamento tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni Speciali denominate "Azioni C"); (iv) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni C relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (v) disciplinare la struttura degli aumenti di capitale e i relativi diritti di opzione, tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni C);
- (f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di (i) eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l'utilizzo delle medesime è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea quale primo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria (si veda la Premessa E); e (ii) una modifica di adeguamento per tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nel precedente art. 5 con riferimento all'emissione di Azioni B e di Azioni C;
- (g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*ter*, commi 2 e 4, del codice civile in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l'efficacia della Fusione; e (ii) escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto¹; e (ii) effettuare modifiche di adeguamento al fine di tenere conto della presenza delle Azioni B a voto plurimo;
- (i) Art. 9 (Convocazione): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci possa essere convocata anche in Regno Unito e negli Stati Uniti d'America;
- (j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua richiesta, anche da altra persona nominata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato);

¹ Si segnala che l'assemblea degli azionisti di Space4 cui verrà sottoposto il presente Progetto di Fusione sarà altresì chiamata a pronunciarsi su una proposta di modifica dell'art. 8.2 dello Statuto Vigente volta ad eliminare la necessità di autorizzazione assembleare in caso di assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie da parte di Space4. Tale modifica, se approvata dall'assemblea, avrà efficacia immediata.

- (k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in un minimo di 8 e in un massimo di 15) (ii) eliminare le disposizioni aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; e (iii) prevedere che qualora al termine della votazione per la nomina degli amministratori e una volta esaurito il meccanismo di sostituzione già previsto nell'articolo 11.12 dello statuto, non risultassero comunque rispettate le disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i codici di autodisciplina) disciplinanti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori non indipendenti eletti come ultimi mediante il voto di lista avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza;
- (l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di (i) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere un Vice Presidente tra i suoi membri; (ii) conseguentemente introdurre una previsione volta a disciplinare i poteri del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (iii) prevedere che anche il Presidente e il Vice Presidente possano essere scelti quali amministratori delegati.
- (m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America; si propone di attribuire al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- (n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni (a) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; e (b) la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo paragrafo, del codice civile; e (iii) introdurre una previsione ai sensi dell'art. 150 TUF.
- (o) Art. 15 (remunerazione): si propone di prevedere che l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- (p) Art. 20 (Bilancio e utili): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente;
- (q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare la clausola trattandosi di disposizioni strettamente connesse alla natura di SIV di Space4.

3. Rapporto di cambio e aumento di capitale a servizio

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma secondo, del codice civile: per quanto riguarda Space4, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante in data 23 marzo 2018 e, per quanto riguarda Guala, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda del 19 marzo 2018.

Space4 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento di tutte le azioni (ordinarie e Azioni B Guala) rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala alla data di efficacia della Fusione, (ii) assegnazione ai titolari

di azioni di Guala alla data di efficacia della Fusione diversi da Space4 di Azioni Ordinarie in Concambio (come definite *infra*) e Azioni B in Concambio (come definite *infra*) di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto; (iii) annullamento di tutti i Management Warrant Guala emessi alla data di efficacia della Fusione; e (iv) assegnazione ai titolari dei Management Warrant Guala alla data di efficacia della Fusione di massimi n. 1.000.000 *warrant* Space4 di nuova emissione (i "**Management Warrant in Concambio**") (che, a seguito dell'efficacia della Fusione, saranno ridenominati "*Management Warrant Guala Closures S.p.A.*") e aventi le caratteristiche di cui al relativo regolamento, accluso al presente progetto di Fusione *sub Allegato D* (il "**Regolamento Management Warrant Space4**").

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF, si prevede che le Azioni B Guala siano concambiate esclusivamente con Azioni B in Concambio.

Quanto sopra premesso, l'assemblea di Space4 dovrà approvare:

- (i) un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per massimi nominali Euro 52.899.963,00, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 52.899.963 azioni, di cui: (a) massime n. 48.577.525 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space4, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Guala (le "**Azioni Ordinarie in Concambio**"); e (b) massime n. 4.322.438 Azioni B Space4, prive di indicazione del valore nominale e aventi caratteristiche coerenti con quelle delle Azioni B Guala, ivi compresa comunque la stessa maggiorazione del diritto di voto, da assegnare in concambio delle Azioni B Guala (le "**Azioni B in Concambio**"); e
- (ii) un ulteriore aumento di capitale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.000,00, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie di Space4, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Management Warrant in Concambio, in conformità al Regolamento Management Warrant Space4.

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio è stato determinato sulla base del Rapporto di Cambio di Fusione, di seguito definito ed illustrato, assumendo ipoteticamente che Space4 non proceda all'acquisto di alcuna azione ordinaria Guala nell'ambito dell'Acquisizione e il Rapporto di Cambio di Fusione si applichi, pertanto, al numero massimo di azioni ordinarie Guala di proprietà dei soci di Guala al momento dell'efficacia della Fusione.

Si ricorda che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione le n. 6.400.000 Azioni B Guala saranno esclusivamente di titolarità di GCL, che a quella data risulterà essere una società la cui maggioranza del capitale sociale risulterà direttamente o indirettamente detenuta dai Managers. GCL, pertanto, risulterà assegnataria di n. 4.322.438 (arrotondate per difetto) Azioni B in Concambio.

I Consigli di Amministrazione di Space4 e di Guala sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio di fusione, applicabile tanto al concambio di azioni ordinarie Guala e Azioni B Guala in, rispettivamente, Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio, quanto al concambio di Management Warrant Guala in Management Warrant in Concambio (il "**Rapporto di Cambio di Fusione**"). Il Rapporto di Cambio di Fusione è da calcolarsi come segue:

Prezzo per Azione Guala (Euro 6,75381)

Prezzo per Azione Space4 (Euro 10,00)

Pertanto, ogni azione di Guala, saranno emesse n. 0,675381 (zero virgola seisettecinequattro) azioni Space4 di nuova emissione. Inoltre, per ogni Management Warrant Guala, saranno emessi n. 0,675381 (zero virgola seisettecinequattro) Management Warrant in Concambio.

Con riferimento al solo Rapporto di Cambio di Fusione da applicarsi alle azioni ordinarie Guala e alle Azioni B Guala, questo potrà essere oggetto di adeguamento nel caso in cui prima della data di *closing* dell'Operazione Rilevante siano accertati c.d. *leakages* (“**Leakages Accertati**”). In tal caso, il Prezzo per Azione Guala, da utilizzarsi nella formula di determinazione del Rapporto di Cambio, sarà determinato come segue:

$6,75381 - (\text{ammontare complessivo dei Leakages Accertati} / \text{numero complessivo azioni Guala pari a n. } 74.624.491)$

Il Rapporto di Cambio di Fusione sopra individuato sarà approssimato al sesto decimale incluso.

L'eventuale adeguamento del rapporto di cambio, secondo il criterio che precede, sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space4 www.space4spa.com.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala, nonché di tutti i *warrant* emessi da Guala.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il rapporto di cambio determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporanda il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni o di *warrant*, GCL si è resa disponibile a ottenere, in applicazione del rapporto di concambio, un numero di azioni e/o di *warrant* in concambio inferiore a quanto matematicamente spettante nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Guala possa ottenere un numero intero di azioni e/o di *warrant* in concambio.

Le Azioni Ordinarie in Concambio, le Azioni B in Concambio e i Management Warrant in Concambio saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space4 www.space4spa.com.

5. Data dalla quale le azioni di Space4 assegnate in concambio partecipano agli utili

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space4 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare.

6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive e al mancato avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni risolutive di cui al successivo paragrafo 7, la Fusione, a fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* del codice civile e che, in ogni caso, coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space4 emessi da Space4 *post* Fusione.

7. Condizioni cui sono subordinati il perfezionamento e l'efficacia della Fusione

L'efficacia della Fusione è subordinata al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante in generale (o alla rinuncia alle medesime), secondo quanto disposto nell'Accordo Quadro.

Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dell'Operazione Rilevante è soggetta alle seguenti condizioni risolutive:

- (i) che il numero di azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) superi il 33% del capitale ordinario di Space4 meno un'azione ordinaria Space4;
- (ii) il mancato rilascio entro e non oltre il 31 dicembre 2018 dell'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione ovvero entro la medesima data la mancata efficacia della Fusione.

L'esecuzione dell'Operazione Rilevante risulta inoltre soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) entro il 31 agosto 2018, l'approvazione da parte dell'Assemblea di Space4 delle delibere inerenti l'Operazione Rilevante (ivi incluse la Fusione, l'adozione del nuovo statuto della Società che entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della Fusione (le cui disposizioni sono meglio descritte *infra*) e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società *post* Fusione);
- (ii) entro il 27 aprile 2018 o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'emissione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, l'approvazione da parte dell'Assemblea di Guala: dell'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie Guala, del Progetto di Fusione, della Conversione e dell'Aumento di Capitale Managers;
- (iii) il rilascio di un parere favorevole circa la congruità del Rapporto di Cambio di Fusione previsto nel Progetto di Fusione da parte di BDO Italia S.p.A., in veste di esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile;
- (iv) la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space4 e Guala in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso; la condizione sospensiva si considererà verificata anche qualora vi fossero delle opposizioni in corso, a patto che le somme dovute ai creditori la cui opposizione è ancora in corso siano state pagate o depositate presso una banca ai fini del pagamento ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile;
- (v) entro la data stabilita per l'Assemblea della Società chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante, il rilascio a favore di Space4 e la consegna a GCL di una *commitment letter* in forza della quale uno o più enti finanziari si impegnino a concedere alla Società un finanziamento *bridge* per un ammontare idoneo a rimborsare l'indebitamento finanziario (diverso da quello di natura ordinaria e commerciale) di Guala;
- (vi) il rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione sul MTA;
- (vii) il trasferimento di alcuni beni, attività, passività e rapporti giuridici da GCL a una o più società controllata da Guala; e

- (viii) la disponibilità di Space4 di un finanziamento da parte di uno o più enti finanziatori che sia sufficiente (tenuto anche conto delle disponibilità di cassa di Space4) per il rimborso dell'indebitamento finanziario di Guala, come descritto al punto (v);
- (ix) nel caso in cui l'Operazione Rilevante debba essere assoggettata ad approvazione da parte dell'autorità *antitrust* spagnola, il rilascio da parte dell'autorità competente della necessaria autorizzazione;
- (x) il mancato avveramento di alcun "*evento pregiudizievole rilevante*" (come definito dell'Accordo Quadro).

Le condizioni di cui ai precedenti punti (ii) (unicamente con riferimento al termine ultimo per tenere la relativa assemblea), (vii), (ix) e (x) sono rinunciabili da parte di Space4.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi sciolto qualora entro il 21 dicembre 2018 non si sia verificata l'ultima condizione sospensiva di cui sopra.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nel contesto della Fusione, fatta eccezione per gli azionisti di Guala titolari di Azioni B Guala che riceveranno le Azioni B in Concambio aventi le medesime caratteristiche delle Azioni B Guala in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

Nel quadro della Fusione, Space4 emetterà i Management Warrant in Concambio, che saranno disciplinati dal Regolamento Management Warrant Space4.

In particolare, ai sensi del Regolamento Management Warrant Space4, detti *warrant* saranno nominativi e intrasferibili a terzi. I Management Warrant in Concambio non saranno ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o estero. Si segnala infine che i Management Warrant in Concambio potranno essere esercitati durante il Periodo di Esercizio, ovverosia il periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia della Fusione e 10 anni dalla data di efficacia della Fusione, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel Periodo di Esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space4 *post* Fusione sia pari o superiore a Euro 13. In ogni caso, qualora sia promossa un'OPA avente ad oggetto azioni ordinarie di Space4 *post* Fusione, al fine di aderire all'offerta pubblica di acquisto, i titolari dei Management Warrant in Concambio potranno esercitarli, in tutto o in parte, in un periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF, a condizione che il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria - e che sia oggetto della comunicazione ex art. 102 del TUF - sia pari o superiore a Euro 13.

La Fusione non inciderà sulle caratteristiche:

- (i) delle Azioni Speciali della Società Incorporante;
- (ii) dei Market Warrant Space4, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "*Market Warrant Guala Closures S.p.A.*", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 26 settembre 2017 (come successivamente modificato in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017);
- (iii) degli Sponsor Warrant Space4, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "*Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.*", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 26 settembre 2017 (come successivamente modificato in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017);

9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

10. Diritto di Recesso

Come anticipato nella Premessa A del presente Progetto di Fusione, i soci di Space4 che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di Fusione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space4), potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato sulla base dell'art. 7 dello Statuto Vigente di Space4 ovvero pari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018, a Euro 9,903 per azione. I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile; le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note mediante comunicati stampa diffusi con il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di Space4 www.space4spa.com.

L'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà risolutivamente condizionata al verificarsi dell'evento che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso superi il 33% del capitale meno un'azione.

Si segnala infine che in data 16 aprile 2018 con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space4, Space Holding e Alfredo Ambrosio, in quanto titolari delle Azioni Speciali della Società Incorporante, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, così come del Nuovo Statuto e del Regolamento Management Warrant Space4 qui allegati, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese o, infine, dipendenti dall'esecuzione dell'operazione di Fusione così come strutturata ai sensi del Progetto di Fusione.

Milano, Alessandria

16 aprile 2018

Space4 S.p.A.

Amministratore



Carlo Pagliani

Guala Closures S.p.A.

Amministratore Delegato



Gianni Roberto Ferrari

Allegati:

Allegato A: Nuovo Statuto

Allegato B: Statuto Vigente

Allegato C: Regolamento Management Warrant

Allegato D: Regolamento Management Warrant Space4

STATUTO**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA****Articolo 1. Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata Guala Closures S.p.A. (la "Società").

Articolo 2. Sede

2.1 La Società ha sede in Alessandria.

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell'imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché, effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo, e cioè non nei confronti del pubblico; essa può anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresì assumere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed acquistare, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attività relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO**Articolo 5. Capitale sociale e azioni**

5.1 Il capitale sociale ammonta a euro [•] ed è diviso in n. [•] azioni, di cui n. [•] azioni ordinarie, n. [•] azioni speciali B (le "Azioni B") e n. [•] azioni speciali C (le "Azioni C"), tutte senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017 ed in data 16 novembre 2017, ha - tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di euro 465.116,30, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 20.000.000 (ventimilioni) "Market Warrant Guala Closures S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.651.163 (quattromilioneisecotentocinquantunomilacentosessantatré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo complessivo di sovrapprezzo di euro 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila virgola zero zero), da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) "Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo,

L'assemblea straordinaria tenutasi in data [28 maggio] 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo complessivo di sovrapprezzo di euro [•] ([•]), da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. [•] ([•]) ["Management Warrant Guala Closures S.p.A."], mediante emissione di massime n. [•] ([•]) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo.

il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di detti aumenti di capitale sono disciplinati nelle relative delibere.

5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni B, le Azioni C, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a) ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 nelle assemblee della Società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
- b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società):

- (i) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, a soggetti diversi:

- (A) dai Manager (come definiti *infra*) o loro Congiunti (come definiti *infra*); ovvero

- (B) da entità la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da uno o più Manager o loro Congiunti; ovvero

- (C) da entità controllate, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), da uno o più Manager o loro Congiunti.

- (ii) nel caso in cui:

- (A) la maggioranza del capitale sociale del soggetto titolare di Azioni B, per effetto di qualsiasi operazione, cessa di essere detenuta da uno o più Manager e/o relativi Congiunti ovvero da entità detenute in maggioranza da uno o più Manager e/o relativi Congiunti; ovvero

- (B) il soggetto titolare di Azioni B divenga controllato, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da soggetti diversi da uno o più Manager e/o relativi Congiunti.

Ai fini del presente statuto, per "Manager" si intende: Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Maria Edilio Ferrari, mentre per "Congiunti" si intende il coniuge e/o i discendenti di Manager.

- c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.5 Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;

- c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. nella Società; inoltre il socio titolare di Azioni C potrà trasferire Azioni C fino ad un massimo del 10% delle Azioni C di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni C alla data del prospettato trasferimento.
- d) hanno dato diritto al momento della loro emissione all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space4 S.p.A." (ora denominati "Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.") in ragione di 2 warrants per ogni Azione C;
- e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie entro 60 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A. (ora denominata Guala Closures S.p.A.) (la "**Fusione**") nella misura (a) di 312.500 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) di 250.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) di 250.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space4 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [•]) e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia della Fusione, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia della Fusione); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.



5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("**OPA**") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni C, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni C dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni Azioni C.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni C, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni C dai medesimi detenute nel rapporto di 1 Azione C per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "**Prezzo OPA**") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi dell'art. 5.5 lettera e) che precede; in tal caso, le Azioni C si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni Azione C e nella misura indicata all'art. 5.5 lettera e) che precede. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di Azioni C che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui all'art. 5.5 lettera e) che precede per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (a) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (b) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di Azioni C che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni Azione C sarà pari a n. 500.000 Azioni C.

La conversione delle Azioni C nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni sopra esposti, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF.

5.7 La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo articolo 5.9; e (b) fusione o scissione. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni C.

5.8 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie, Azioni B o Azioni C – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni C.

5.9 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera precisandosi che, a tal fine, le esistenti Azioni C saranno computate come un pari numero di azioni ordinarie; (ii) il titolare di Azioni C potrà sottoscrivere azioni ordinarie in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da azioni ordinarie e da Azioni C detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale; e (iii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che (i) le esistenti Azioni C saranno a tal fine computate come un pari numero di azioni ordinarie; e (ii) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

5.9 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

6.4 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.5 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B e di Azioni C, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni;

l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

8.2 L'assemblea si svolge in unica convocazione.

Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.

8.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.

Articolo 9. Convocazione

9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si

considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 8 e non più di 15 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che



qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:

- a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;

- b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11.13 Qualora al termine della votazione per la nomina degli amministratori non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i codici di autodisciplina e avuto riguardo al segmento di quotazione delle azioni) disciplinanti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa applicabile, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati

non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

12.2 Il Presidente avrà i poteri riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. Il Vice Presidente coadiuverà il Presidente nell'attività di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e nel curare l'informativa degli amministratori affinché gli stessi siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

12.3 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

12.4 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati (scelti anche tra Presidente e Vice Presidente) conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

12.5 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o dal Vice Presidente, con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dal Vice Presidente, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.

13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.

14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (iv) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo paragrafo; e (vi) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 15. Remunerazione

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di

partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle

disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il "**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

20.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente.

Articolo 21. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space4 S.p.A." ("Space4", o la "Società").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "**Regolamento di Borsa**"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Strategia di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "**Operazione Rilevante**" si intende un'operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi

successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "Quotazione"). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla data della predetta comunicazione e, in ogni caso, fino al termine ultimo del 30 giugno 2020. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 51.340.000,00 (cinquantunomilionitrecentoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 50.000.000 (cinquantamilioni) azioni ordinarie e n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni speciali (il n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) di azioni speciali di seguito indicato come le "Azioni Speciali"), senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017 ed in data 16 novembre 2017, ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 465.116,30, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 20.000.000 (ventimilioni) "Market Warrant Space4 S.p.A.", sulla base del Rapporto di Esercizio (quale definito dal Regolamento Market Warrant Space4 S.p.A., di cui alla citata delibera assembleare del 26 settembre 2017) mediante emissione di massime n. 4.651.163 (quattromilione seicentocinquantunomilacentosessantatré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila virgola zero zero) da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) "Sponsor Warrant Space4 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo;

il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF .
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
 - (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione di azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento.
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione secondo le disposizioni di cui

all'articolo 21 del presente statuto;

- (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*" in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - (i) in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno



verificarsi anche cumulativamente.

- 5.5 Decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente articolo 5.4(f)(iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- 5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del paragrafo 5.4(f)(iii); in tal caso, le azioni speciali si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nella misura indicata al precedente paragrafo 5.4(f)(iii). Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al paragrafo 5.4(f)(iii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (i) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (ii) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni azione speciale sarà pari al 40% delle Azioni Speciali.

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.6, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia

dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017, a servizio della Quotazione (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società; (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall'Assemblea.

- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo



redatta, rettificata in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante. Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente disposto dalla legge tempo per tempo vigente.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.



Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,



audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi della normativa applicabile, almeno due amministratori, ovvero tre amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di otto membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al consiglio di amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il



- termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in



persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa (compresi i codici di autodisciplina)protempore vigente, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri



del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.
- 11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri




ad essi conferiti.

- 12.5 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria

e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.

- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla strategia di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.



- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo

deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più



rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di

regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.



Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:
- (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**");
 - (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;
 - (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'intervenuto inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV, in data 21 dicembre 2017 e della intervenuta integrale esecuzione dell'aumento del capitale sociale per l'offerta.



**SPACE4 S.P.A. - STRATEGIA DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA
ITALIANA S.P.A.**

1. Premesse

La presente strategia di investimento è stata approvata dall'assemblea straordinaria di Space4 S.p.A. ("Space4" o la "Società") in data 26 settembre 2017, secondo quanto previsto dagli articoli 2.2.37, comma 1, e 2.2.38, comma 8, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**").

In particolare, ai sensi dell'articolo 2.2.37, comma 1, del Regolamento di Borsa, la Società - che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento di Borsa - deve investire in via prevalente in una società o attività, in base alla propria strategia di investimento, e gli investimenti a tal fine effettuati nel termine di durata della Società devono rappresentare complessivamente più del 50% degli attivi della medesima. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2.2.37, comma 4, del Regolamento di Borsa, la Società non deve investire in quote di FIA per più del 20% delle proprie attività.

Quanto sopra premesso, la Società intende perseguire e condurre la propria strategia di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri generali indicati di seguito, al fine di individuare una società *target* (la "**Target**") con cui realizzare un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "**Quotazione**"). Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi (l'**"Operazione Rilevante"**).

Si precisa che le linee guida e i criteri generali indicati nel presente documento sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, i criteri esposti fermo restando l'investimento "in via prevalente" in una sola società o attività ai sensi del Regolamento di Borsa.

 **2. Criteri generali per l'individuazione della tipologia della Target**

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento istituzionale a servizio della Quotazione per realizzare l'Operazione Rilevante con una Target non quotata, ad alto potenziale di crescita, che abbia in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento e

una forte vocazione internazionale. Il *management* ritiene che la struttura del tessuto industriale italiano e le attuali condizioni del mercato dei capitali e del credito siano favorevoli per l'individuazione di una Target che rientri nelle linee guida di investimento indicate di seguito.

La Società intende privilegiare la ricerca e la selezione della Target nei tre seguenti segmenti di mercato:

- 1) aziende a controllo familiare;
- 2) aziende appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*;
- 3) aziende appartenenti a gruppi multinazionali.

Il mercato italiano è caratterizzato da un alto numero di società di dimensione media o piccola. In particolare, in Italia ci sono circa 3,3 milioni di imprese operanti nel settore dell'industria, del commercio e dei servizi, di cui meno di 22.000 (pari allo 0,7%) con oltre 50 dipendenti (dati al 2013, fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2016).

Nel 2016 la crescita dell'economia italiana è proseguita a ritmi lievemente superiori rispetto all'anno precedente (+0.9%): la crescita del PIL è stata sostenuta soprattutto dalla domanda interna, che ha beneficiato delle condizioni particolarmente accomodanti della politica monetaria, dell'orientamento moderatamente espansivo della politica di bilancio e del livello contenuto del prezzo del petrolio. **La domanda nazionale, ha fornito un contributo alla crescita del prodotto più elevato rispetto al 2015, mentre la spesa delle famiglie ha sostenuto l'attività per il terzo anno consecutivo, pur rallentando lievemente in tutte le principali componenti con l'eccezione degli acquisti di beni non durevoli (fonte Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2016).**

Il ciclo economico italiano si conferma in moderata ripresa. I consumi finali nazionali (+1.2%) e gli investimenti fissi lordi (+2.9%) hanno registrato un'accelerazione, mentre le esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell'anno precedente (+2.4% rispetto al 4.4 del 2015) e inferiore a quella delle importazioni (+2.9%). **(fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2017). La crescita economica è proseguita nel 2017: nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0.4% rispetto al trimestre precedente e dell'1.5% nei confronti del secondo trimestre del 2016. Tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti: +0.2% dei consumi finali nazionali e +0.7% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0.7% e dello 0.6% (fonte ISTAT).**

La competitività di prezzo delle imprese italiane, misurata sulla base di diversi indicatori di prezzo e di costo, è sensibilmente migliorata negli ultimi anni; nel 2016 è rimasta stabile nei confronti dei partner dell'area dell'euro, ma è lievemente diminuita rispetto ai paesi non appartenenti all'area, per effetto dell'apprezzamento registrato dalla moneta comune

all'inizio dell'anno. (fonte Banca d'Italia, *Rapporto Annuale 2016*). Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2.4% in volume. Il rallentamento rispetto al 2015 è legato alla debolezza del commercio mondiale, in ripresa solo nell'ultima parte dell'anno; il recupero è continuato nei mesi più recenti. Il contributo più rilevante alla crescita dei volumi esportati è provenuto, come nel biennio precedente, dal settore dei mezzi di trasporto, seguito da quelli degli alimentari, della chimica, della farmaceutica e dei prodotti in metallo; le esportazioni dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle pelli hanno registrato incrementi più moderati, mentre quelle della meccanica hanno ristagnato dopo due anni di espansione. Le esportazioni in volume verso i paesi dell'Unione europea (UE) hanno continuato ad aumentare (3.9%), in particolare quelle verso i principali partner dell'area dell'euro. Sui mercati extra UE l'incremento è stato assai minore (0.5%); nonostante la crescita nei confronti di Cina, Giappone e Stati Uniti, hanno pesato l'apprezzamento del cambio, le difficoltà di alcune economie emergenti, come Brasile e Turchia, e la forte diminuzione della domanda proveniente dai paesi produttori di petrolio (fonte Banca d'Italia, *Rapporto Annuale 2016*).

La produzione industriale ha registrato un'accelerazione nel 2016 (+1.6% rispetto al 2015 al netto degli effetti di calendario), con un rafforzamento più marcato nel secondo semestre. Nel 2016 la ripresa della produzione si è diffusa in misura più omogenea tra i diversi settori economici: l'attività ha continuato a recuperare nell'industria, ha lievemente accelerato nei servizi e ha interrotto una lunga fase recessiva nell'edilizia.

La spesa per investimenti fissi, soprattutto in beni strumentali, si è rafforzata, favorita dalle condizioni monetarie e finanziarie espansive e dall'effetto dei nuovi incentivi fiscali introdotti dal Governo. Il miglioramento della fiducia degli imprenditori ha stimolato l'accumulazione; gli indicatori che misurano l'incertezza sulle politiche economiche, a livello europeo e nazionale, rimangono però su valori elevati.

Dalla fine del 2015 i prestiti concessi da banche e società finanziarie alle imprese sono rimasti sostanzialmente stabili (0.3% la variazione tendenziale dello scorso marzo), soprattutto a causa della contenuta domanda di finanziamenti. Le condizioni contrattuali applicate dagli intermediari sono migliorate. Nel marzo del 2017 il tasso di interesse sui nuovi prestiti è stato pari all'1.7%, prossimo ai minimi storici raggiunti nei mesi precedenti. Il differenziale con la media dell'area dell'euro, che aveva raggiunto un punto percentuale durante la crisi del debito sovrano, si è sostanzialmente annullato.

Nel 2016 la discesa dei tassi di interesse ha riflesso principalmente il calo dei premi per il rischio applicati dalle banche: si è ridotto il differenziale tra i tassi applicati alle aziende più rischiose e quelli pagati dalle imprese finanziariamente più solide. Il costo medio del credito è particolarmente contenuto tra le imprese grandi e con bilanci equilibrati, anche per l'elevata concorrenza tra gli intermediari in questo segmento di clientela: per un quarto di tali società, tale costo è inferiore allo 0.7%. (fonte Banca d'Italia, *Rapporto Annuale 2016*).

La Società ritiene che ci siano ancora numerose aziende di medie dimensioni che necessitano di fondi per proseguire nei loro piani di sviluppo, investimento e crescita internazionale e che non trovano nel mercato le risorse per la loro crescita.

Il completamento dell'Operazione Rilevante potrebbe secondo il *management* rappresentare un'attraente opportunità di diversificazione delle fonti di capitale soprattutto per questi potenziali Target che intendano, da una parte, finanziare il proprio sviluppo ricorrendo al mercato azionario pubblico per raccogliere capitali e, dall'altra, beneficiare della liquidità derivante dallo *status* di società quotata per proseguire nei loro piani di crescita.

3. Prospettate caratteristiche della Target

In linea generale, l'attività di investimento della Società sarà principalmente rivolta alle società italiane di media dimensione non quotate, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo.

La Società non ha individuato a priori specifici settori esclusivi di interesse in riferimento all'operatività della Target e, pur prefigurando di concentrare la ricerca verso quei settori che tipicamente vedono riconoscere l'eccellenza dell'industria italiana, Space4 valuterà possibili Target, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. La Società esclude fin da ora alcuni settori e tipologie di società e, in particolare, società operanti primariamente nei settori della produzione di armamenti e, in generale, in settori o con modalità che siano contrari agli standard etici generalmente riconosciuti.

In particolare, la Società ha identificato alcuni criteri e linee guida per valutare e selezionare la potenziale Target:

- **società con una storia di successo:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su società che abbiano storicamente raggiunto risultati operativi e economico-finanziari positivi. La Società non intende rivolgere la propria attenzione a possibili Target in fase di *start-up* o società interessate da situazioni di dissesto dell'indebitamento finanziario e/o coinvolte in piani di ristrutturazione del debito;
- **società con forte presenza o ambizioni di crescita internazionale:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che, pur avendo in Italia la propria identità ed il centro di direzione e coordinamento, dispongano di una solida piattaforma internazionale e obiettivi di espansione internazionale;
- **società con prospettive di crescita significative:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che mostrino significativi tassi di crescita prospettici, valutando a tale scopo diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di crescita attesi del settore di riferimento, le dinamiche

competitive, il livello di consolidamento del mercato di riferimento, la necessità di investimenti e la presenza di eventuali barriere all'entrata;

- **società con forte posizionamento competitivo nel proprio mercato:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che abbiano una posizione di mercato distintiva nel settore di riferimento. In particolare, la Società valuterà a tale riguardo i punti di forza e di debolezza della Target focalizzandosi su fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità del prodotto, tasso di fidelizzazione della clientela, livello di protezione dei brevetti, diversificazione della base clienti e fornitori e posizionamento del marchio;
- **società caratterizzate da un forte potenziale di generazione di cassa:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che dimostrino di avere generato storicamente e di essere in grado di generare prospetticamente positivi e stabili flussi di cassa;
- **società con un *management* di comprovata esperienza:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target dotate di un *management* di comprovata esperienza e che abbia contribuito a realizzare un percorso di crescita preservando il profilo di redditività e di equilibrio finanziario;
- **società con un *equity value* indicativamente compreso tra 150 milioni e 1 miliardo di Euro:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target con un *equity value* indicativamente compreso nell'intervallo di 150 milioni e 1 miliardo di Euro. La Società ritiene che imprese di queste dimensioni possano essere di particolare interesse vista la struttura del mercato italiano e che la dimensione dell'investimento in questo intervallo sia adeguata all'entità delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della quotazione.

4. Punti di forza di Space4

E' opinione del *management* che la Società possa avvalersi dei seguenti punti di forza che la distinguono rispetto agli altri operatori sul mercato e potrebbero rendere attraente per la Target realizzare l'Operazione Rilevante con la Società:

- **Apporto di nuove risorse finanziarie:** in funzione di come sarà strutturata l'Operazione Rilevante, la Target potrà accedere alle risorse della Società per finanziare la propria crescita e piani di espansione. La Società ritiene di disporre della flessibilità necessaria per strutturare l'Operazione Rilevante in modo da definire una struttura di capitale adeguata per la realizzazione del piano industriale della Target;
- **Accesso al mercato di capitali:** la Società, in forza del suo stato di società

quotata su un mercato regolamentato italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante sostanzialmente consentirà alla Target di accedere ai mercati con un percorso alternativo a un tradizionale processo di quotazione, tendenzialmente caratterizzato da una riduzione di rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo standard di IPO;

- **Forte esperienza del *management team* della Società:** la Società ritiene che il suo *management team* abbia una comprovata esperienza nella identificazione, strutturazione e esecuzione di operazioni straordinarie. Il *management team* della Società dispone inoltre di un'ampia esperienza nella gestione e nella consulenza di imprese, sia da un punto di vista strategico che operativo e intende mantenere un coinvolgimento attivo supportando gli azionisti ed il *management* della Target nello sviluppo di quest'ultima successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Inoltre, la Società ritiene che il successo delle *business combination* tra, rispettivamente, (i) Space S.p.A. e F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A (ii) Space2 S.p.A. e Avio S.p.A.; (iii) Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A abbia permesso al *management team* della Società di dimostrare la propria capacità di creare, strutturare e collocare sul mercato operazioni di successo, contribuendo a rafforzarne la credibilità presso gli investitori istituzionali;
- **Ampio *network* di relazioni del *management team* della Società:** La Società ritiene che il proprio *management team* disponga di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, *manager*, avvocati e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento;
- **Orizzonte temporale di lungo termine:** la Società è un investitore di lungo termine, che non ha l'esigenza di limitare l'orizzonte temporale di investimento o definire una strategia di uscita. La Società ritiene che tale prospettiva di lungo termine rappresenti un elemento di attrattività per azionisti e *management* della Target ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante.

5. Struttura dell'Operazione Rilevante e modalità di finanziamento della stessa

Il *management* prevede di finanziare l'Operazione Rilevante mediante l'investimento di almeno il 67% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della quotazione, ferma restando la possibilità di utilizzare un quantitativo di cassa inferiore a seconda delle caratteristiche della Target e della prospettata Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere altresì finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante e dalla dimensione e caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della

necessità di ulteriore capitale, nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6. Ricerca, selezione e valutazione delle opportunità di investimento

Nell'attività di *scouting* della possibile opportunità d'investimento, la Società ha la possibilità di beneficiare della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* nelle rispettive esperienze professionali e nella ricerca di potenziali target nel contesto delle iniziative relative a precedenti SPAC promosse e concluse con successo dal management team dal 2013.

Tale rete di contatti, potenzialmente idonea a creare significative opportunità di investimento per la Società, in particolare comprende:

- *manager* che hanno maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- imprenditori operanti in vari ambiti industriali;
- *advisor* che prestano assistenza, tra l'altro, nell'ambito della elaborazione e attuazione di piani di risanamento e ristrutturazione aziendale;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti);
- banche di investimento
- fondi di *private equity*.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese per la Target, avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management team* di Space4, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- aspetti fondamentali del settore di appartenenza della Target, quali a esempio la dimensione, le prospettive di crescita, le dinamiche competitive, le barriere all'ingresso, o lo stato di maturità del settore;
- il posizionamento competitivo della Target nel settore di riferimento;
- il grado di differenziazione e, in generale, i fattori critici di successo alla base del posizionamento competitivo della Target e la loro sostenibilità nel tempo;
- i risultati operativi (*Key Performance Indicators*) e i risultati economico finanziari storicamente conseguiti dalla Target;
- le proiezioni economico finanziarie costruite dal *management* della Target e la loro ragionevolezza;



- la struttura di capitale, la capacità di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della Target;
- la qualità del *management team* della Target;
- le aspettative di valutazione della Target espresse dagli azionisti di quest'ultima.

I criteri di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management team* di Space4 in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico - finanziari, fiscali e ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della Target. La Società potrà altresì valutare la realizzazione di operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante che consentano a Space4 di procedere alla stessa Operazione Rilevante nella configurazione patrimoniale più adeguata (quali, a titolo esemplificativo, la distribuzione di riserve e scissioni).



REGOLAMENTO DEI "WARRANT GUALA CLOSURES S.P.A."

1 DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- **"Azioni"**: indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale.
- **"Azioni di Compendio"**: indica le massime 1.480.646 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data [27 aprile 2018], a servizio dell'esercizio dei "Warrant Guala Closures S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- **"Comunicazione della Società"**: significa quanto descritto nell'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- **"Periodo di Esercizio"**: indica il periodo compreso tra il sessantesimo giorno successivo alla data di emissione dei Warrant e il decimo anniversario della medesima data di emissione.
- **"Prezzo di Esercizio"**: significa quanto descritto nell'articolo 3.2.
- **"Regolamento"**: significa il presente regolamento, che disciplina le caratteristiche e l'esercizio dei Warrant.
- **"Società"**: significa Guala Closures S.p.A. con sede in Alessandria, via Rana, n. 12, capitale sociale pari a Euro 74.624.491,00, C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese 13201120154.
- **"Warrant"**: indica i "Warrant Guala Closures S.p.A." oggetto del presente regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall'assemblea straordinaria

della Società in data [27 aprile 2018].

2 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data [27 aprile 2018]. In tale occasione l'assemblea ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale della Società, per un ammontare massimo complessivo di Euro 13.000.071,88, , mediante emissione di massime n. 1.480.646 Azioni di Compendio, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.480.646 Warrant da parte dei titolari dei Warrant.
- 2.2 Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un'Azione di Compendio.
- 2.3 I Warrant sono nominativi e intrasferibili a terzi.

3 TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 3.1 I titolari dei Warrant potranno esercitare i Warrant, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio.
- 3.2 Il prezzo da corrispondere da parte di ciascun titolare dei Warrant per l'esercizio dei Warrant e la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 8,78 (il "**Prezzo di Esercizio**"), fatti salvi gli aggiustamenti previsti al successivo articolo 6.

4 DECADENZA ED ESTINZIONE

- 4.1 I Warrant che risulteranno non esercitati al termine del Periodo di Esercizio perderanno irrevocabilmente ogni efficacia e si intenderanno estinti, divenendo privi di effetto a qualsiasi titolo.

5 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 5.1 Le richieste di esercizio dovranno essere presentate presso la sede di Guala, unitamente ad una copia dei certificati rappresentativi dei Warrant da esercitare. La richiesta di esercizio potrà essere effettuata anche relativamente ad una parte soltanto dei Warrant posseduti da parte di ciascun titolare dei Warrant.



- 5.2 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere versato sul conto corrente bancario prontamente indicato da Guala, all'atto di presentazione della richiesta di esercizio del Warrant senza aggravio di commissioni, spese o costi a carico dei richiedenti. Su semplice presentazione della richiesta di esercizio, unitamente al pagamento del Prezzo di Esercizio, Guala provvederà immediatamente ad emettere le azioni ordinarie sottoscritte e a consegnarle ai Titolari di Warrant che hanno esercitato il relativo diritto.
- 5.3 Le Azioni di Compendio sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 5.4 Il Periodo di Esercizio sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").
- 5.5 Ove il termine finale del Periodo di Esercizio intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo termine sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo giorno di calendario successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6 OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (i) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione gratuita di nuove Azioni, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita, al momento dell'esercizio dei Warrant, un numero di Azioni di Compendio tale da consentirgli di conservare la medesima percentuale del

capitale sociale garantitagli attraverso l'esercizio dei Warrant prima dell'aumento;

- (ii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (iii) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio rimarranno invariati;
- (iv) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le Azioni della Società annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle Azioni *ante* riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- (v) aumenti gratuiti della parità contabile implicita delle Azioni o riduzioni della stessa per perdite, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (vi) raggruppamento o frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio;
- (vii) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà conseguentemente modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.

6.2 Nel caso in cui, prima del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare un'operazione di fusione o scissione o altra operazione che determini l'esigenza di concambiare i Warrant, alcune caratteristiche di tali titoli in concambio potranno essere dall'assemblea straordinaria dei soci stabilite in modo difforme da quanto previsto nel presente Regolamento; in particolare, (i) potranno essere inserite condizioni di esercizio dei warrant, in coerenza con la disciplina di warrant eventualmente emessi dalla società risultante dalla fusione o dalla scissione, (ii)



potrà essere rettificato, in coerenza con la definizione del rapporto di cambio e/o del diverso valore della società risultante, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, e potranno essere apportate modifiche formali intese al miglior regolamento del warrant medesimo. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

7 COMUNICAZIONI

- 7.1 Tutte le comunicazioni di Guala ai titolari dei Warrant verranno effettuate in forma scritta agli indirizzi di volta in volta indicati da ciascun titolare dei Warrant, mediante lettera raccomandata o via fax.

8 DISPOSIZIONI GENERALI

- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta l'accettazione, da parte del titolare dei Warrant, di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al fine di rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.



REGOLAMENTO DEI “MANAGEMENT WARRANT SPACE4 S.P.A.”

1 DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, per le quali la Società in data [●] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MTA (come di seguito definito).
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime 1.000.000 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria del [●] 2018, a servizio dell’esercizio dei “*Management Warrant Space4 S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- “**Comunicazione della Società**”: significa quanto descritto nell’articolo 3.2.
- “**Fusione**”: indica la fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A., nell’ambito della quale i Management Warrant Guala saranno annullati e concambiati con i Warrant, secondo i termini e alle condizioni descritte nel Progetto di Fusione.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**Management Warrant Guala**”: indica i *warrant* emessi a seguito della delibera assunta dall’assemblea di Guala Closures S.p.A. in data [27 aprile] 2018.
- “**MTA**”: indica il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



- **“Periodo di Esercizio”**: indica il periodo compreso tra il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di efficacia della Fusione e il decimo anniversario della medesima data di efficacia della Fusione.
- **“Prezzo di Esercizio”**: significa quanto descritto nell’articolo 3.5.
- **“Progetto di Fusione”**: indica il progetto di fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile e approvato dall’assemblea di Guala Closures S.p.A. in data [●] 2018 e dall’assemblea di Space4 S.p.A. in data [●] 2018.
- **“Regolamento”**: significa il presente regolamento, che disciplina le caratteristiche e l’esercizio dei Warrant.
- **“Società”**: significa (i) Space4 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi 27, n. di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi, codice fiscale e Partita IVA 10038620968; oppure, (ii) successivamente al completamento della Fusione, Guala Closures S.p.A., quale società risultante dalla Fusione.
- **“Warrant”**: indica i *“Management Warrant Guala Closures S.p.A.”* oggetto del presente regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall’assemblea della Società in data [●] 2018 e assegnati in concambio ai titolari di Management Warrant Guala alla data di efficacia della Fusione secondo i termini e alle condizioni descritte nel Progetto di Fusione.

2 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati, nel rapporto di 0,675381 Warrant per ogni Management Warrant Guala e alla data di efficacia della Fusione, in concambio ai titolari di Management Warrant Guala, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria della Società del [●] 2018. Nella predetta riunione l’assemblea ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 13.000.000, mediante emissione di



massime n. 1.000.000 Azioni di Compendio, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.000.000 Warrant da parte dei soggetti titolari degli stessi.

- 2.2 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
- 2.3 Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un'Azione di Compendio.
- 2.4 I Warrant sono nominativi. I Warrant sono intrasferibili a terzi.
- 2.5 Non è stata richiesta, né sarà richiesta, l'ammissione dei Warrant alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

3 TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 3.1 I titolari dei Warrant potranno esercitare i Warrant, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio solo a condizione che il prezzo ufficiale dell'Azione registrato in almeno un giorno compreso nel Periodo di Esercizio sia pari o superiore ad Euro 13,00.
- 3.2 La Società provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo all'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, apposita comunicazione scritta (la "**Comunicazione della Società**") attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - verificarsi di tale condizione.
- 3.3 In caso di mancato avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, la Società provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo allo scadere del Periodo di Esercizio, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, la Comunicazione della Società attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - mancato verificarsi di detta condizione.
- 3.4 Indipendentemente dall'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1., qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, sia promossa un'offerta pubblica



di acquisto avente ad oggetto Azioni ordinarie della Società (“**OPA**”) e il prezzo che sarà pagato dall’offerente per ciascuna Azione e che sia oggetto della comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. 58/1998 sia pari o superiore a 13 Euro, al fine di aderire all’OPA, i titolari dei Warrant potranno esercitarli, in tutto o in parte, nel periodo indicato al successivo articolo 5.1.

- 3.5 Il prezzo da corrispondere da parte di ciascun titolare dei Warrant per l’esercizio dei Warrant e la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 13,00 (il “**Prezzo di Esercizio**”), fatti salvi gli aggiustamenti previsti al successivo articolo 6.

4 DECADENZA ED ESTINZIONE

- 4.1 I Warrant che risulteranno non esercitati al termine del Periodo di Esercizio perderanno irrevocabilmente ogni efficacia e si intenderanno estinti, divenendo privi di effetto a qualsiasi titolo.

5 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 5.1 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate nel corso del Periodo di Esercizio da ciascun titolare dei Warrant secondo quanto previsto nel presente Regolamento nonché secondo le modalità che saranno indicate nella Comunicazione della Società. In caso di OPA, i Warrant potranno essere esercitati in un periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.
- 5.2 All’atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America.
- 5.3 La richiesta di esercizio potrà essere effettuata anche relativamente ad una parte soltanto dei Warrant posseduti da parte di ciascun titolare dei Warrant.



- 5.4 La Società provvederà, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio, a mettere le Azioni di Compendio a disposizione dell'avente diritto, presso il conto titoli intrattenuto dal medesimo avente diritto. In caso di OPA, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.
- 5.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente che la Società indicherà ai portatori dei Warrant che abbiano presentato richiesta di esercizio.
- 5.6 Le Azioni di Compendio sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 5.7 Il Periodo di Esercizio sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").
- 5.8 Ove il termine finale del Periodo di Esercizio intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo termine sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6 OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (i) aumenti di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} \text{ meno } P_{ex})$ nel quale: “*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’Azione registrati sul MTA e “*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’Azione registrati sul MTA;
- (ii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione gratuita di nuove Azioni, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita, al momento dell’esercizio dei Warrant, un numero di Azioni di Compendio tale da consentirgli di conservare la medesima percentuale del capitale sociale garantitagli attraverso l’esercizio dei Warrant prima dell’aumento;
- (iii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (iv) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio rimarranno invariati;
- (v) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le Azioni della Società annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle Azioni *ante* riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- (vi) aumenti gratuiti della parità contabile implicita delle Azioni o riduzioni della stessa per perdite, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (vii) raggruppamento o frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio;



(viii) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà conseguentemente modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.

6.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale sociale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant (anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 6.1), il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o la condizione per l'esercizio dei Warrant di cui al precedente articolo 3.1.

6.3 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

7 COMUNICAZIONI

7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare applicabile.

8 DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Il possesso dei Warrant comporta l'accettazione, da parte del titolare dei Warrant, di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.

- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.2 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.